

Art. 21 - Affitto - Leasing

Un cavallo può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Ente con le modalità e nei termini stabiliti per le notizie relative agli atti di vendita dall'art. 23, 1°, 7°, 10° e 11° comma, con l'indicazione della scadenza e delle eventuali condizioni e riserve sui premi e sulla provvidenza aggiunta a favore del concedente.

L'affittuario ha tutti i doveri del proprietario e/o dell'allevatore.

Ai fini del presente Regolamento, il conduttore di un cavallo in leasing con contratto depositato presso l'Ente è equiparato all'affittuario.

Alla scadenza del contratto di leasing, le parti devono comunicare all'Ente eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 23. Con le stesse modalità di cui al 1° comma deve essere data comunicazione dell'avvenuto scioglimento anticipato di un atto di affitto o di un contratto di leasing. Tale comunicazione deve essere accompagnata dal diritto di segreteria determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il cavallo affittato o concesso in leasing può essere iscritto in corsa a vendere o a reclamare solo con specifica autorizzazione del proprietario o concedente comunicata all'Ente e alle Società di Corse.

Ogni comunicazione di affitto o di leasing o di loro scioglimento anticipato, deve essere accompagnato dal diritto di Segreteria determinato, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione per la registrazione dei passaggi di proprietà; l'importo di tale diritto è quintuplicato se la comunicazione, perfezionata ai sensi del 7° comma dell'art. 23, perviene all'Ente oltre 30 giorni dalla data dell'atto.

Nel caso di aggiudicazione all'asta o di reclamazione, il netto ricavo deve essere attribuito al proprietario o concedente.

In caso di affitto con riserva sui premi valgono le disposizioni di cui all'art. 22.